



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 44 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER LANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	P	ROSSO ELENA	Presente
BELLO SANDRO	P	SCHIFFO ANDREA	Presente
PECILE CHIARA	P	MONACO GIUSEPPE	Presente
ZANNIER ANNA	P	SIALINO RAFFAELLA	Assente
DREOSSI MARTINA	P	PRESELLO EZIO	Presente
MONACO ERIKA	P	CECONE ALEX	Presente
BULFONE DOMENICO	P	ZORATTI DANIELE	Presente
DI BIN ELISA	P	D'ORLANDI GIANLUIGI	Presente
BERTUZZI LEANDRO	P		

P=presente A=assente

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. Tosolini Pierangelo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 30 del 24/02/2020 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con propria deliberazione n. 35 del 10/06/2020;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l'articolo 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 con cui si allineano i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, ed anche i loro regolamenti, con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Udito l'intervento del Sindaco come di seguito riportato:

Dopo l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'IMU questa sera viene presentata la delibera per l'approvazione delle tariffe IMU.

Si sono fatte alcune valutazioni tecniche con l'ufficio unico dell'Uti Collinare che gestisce per conto dei 15 Comuni il Servizio Tributi

E' stata predisposta una deliberazione che va a sommare le aliquote IMU e TASI presenti lo scorso anno nel nostro Comune.

Questo consente di non aumentare l'imposizione nei confronti di cittadini ed imprese.

In particolare il comma 753 della norma fissa per gli immobili ad uso produttivo collocati nella categoria D aliquota base allo 0.86% con possibilità di aumento da parte del Comune fino al 1,06 o di diminuzione fino allo 0,76 % che peraltro va completamente allo Stato. Abbiamo confermato l'aliquota minima dello 0,76%.

Si è quindi valutato di non procedere ad alcuna riduzione puntuale mantenendo costante l'aliquota e rinviando valutazioni su particolari agevolazioni legate al COVID-19 nei mesi successivi verificando in particolare l'andamento economico delle aziende ed attività locali e l'impatto anche sulle famiglie .

Ci sarà la bollettazione che arriverà a casa e storerà l'eventuale pagamento già effettuato. Infatti i pagamenti vengono registrati di settimana in settimana.

In concomitanza con l'arrivo dei bollettini a casa ci sarà nella seconda parte del mese di luglio la riapertura al pubblico dell'ufficio tributi per un numero di giornate superiori all'attuale e con l'accesso regolato da prenotazione. Saranno fornite le opportune indicazioni non appena definiti tutti gli aspetti.

Udito l'intervento del consigliere Schiffo che legge il proprio intervento in lingua friulana la cui traduzione viene di seguito riportata:

Ringrazio il Sindaco per le puntualizzazioni in merito alla richiesta fatta durante la scorsa seduta in fase di approvazione del regolamento IMU e relativa ad eventuali sgravi finalizzati ad aiutare le nostre imprese in uscita dall'emergenza COVID. A fronte della risposta mi permetto dunque di rimarcare la necessità di convocazione di una riunione del tavolo tecnico emergenza COVID.

Con il 1° gennaio 2020 sono andate in vigore delle nuove norme per cui le disposizioni che disciplinavano l'IMU e la TASI che componevano la IUC, sono state abolite rimanendo in vigore la sola IMU. Il gettito che veniva introitato con la TASI è stato sostituito con l'aumento della aliquota IMU, in maniera tale che le entrate restano sostanzialmente confermate come per l'esercizio precedente. In particolare,:

L'aliquota per l'abitazione principale, non esente perché di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazione signorile, ville, castelli e palazzi con pertinenze) è passata dal 0,40 al 0,54 per cento, conglobando appunto la precedente aliquota IMU alla TASI ; nel mentre le abitazioni principali delle altre categorie catastali restano esentate dall'imposta;

C'è la sostanziale conferma dell'aliquota del 0,76% per cento per le categorie D (fabbricati industriali) con introito riservato direttamente allo Stato, e qui il Comune avrebbe potuto portare l'aliquota riservata allo Stato al 0,86 e incrementandola fino al 1,06 per cento introitandone la differenza nelle casse comunali;

L'aliquota per i terreni edificabili è passata dal 0,76 al 0,90 per cento sommando la precedente aliquota IMU alla TASI ; ed anche qui l'amministrazione avrebbe potuto incrementare le sue entrate, portando l'aliquota al 1,06 per cento, con l'intento di dare un segnale forte e concreto ai

detentori di quei terreni che da decenni giacciono all'interno dei nostri centri urbani senza essere stati edificati e chissà quando lo saranno mai. Questo stato di cose se protratto a lungo termine farà in modo che si vada inesorabilmente incontro ad un ulteriore consumo di suolo, proprio in conseguenza della inerzia che spesso vige sull'edificazione dei lotti. A nostro avviso, uno sprono all'edificabilità di questi lotti potrebbe essere dato da una maggiore imposizione fiscale sintanto che i lotti non vengono edificati.

L'esito della votazione risulta come segue:

Presenti n. 16 (assente Sialino)

Voti favorevoli n. 13

Contrari n. //

Astenuti n. 3 (Monaco, D'Orlandi, Zoratti)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020:
 - aliquota pari allo **0,54 per cento** per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - aliquota pari allo **0,76 per cento** per gli **immobili ad uso produttivo** classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito è interamente riservato allo Stato;
 - aliquota pari allo **0 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. **beni merce**);
 - aliquota pari allo **0,1 per cento** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
 - aliquota pari allo **0,9 per cento** per le **aree edificabili**;
 - aliquota pari allo **0,76 per cento** per tutte le **altre tipologie immobiliari** imponibili non comprese in quelle precedenti;
3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, con separata votazione, il cui esito di seguito si riporta:

Presenti n. 16 (assente Sialino)

Voti favorevoli n. 13

Contrari n. //

Astenuti n. 3 (Monaco, D'Orlandi, Zoratti)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CHIARVESIO DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario
F.to Tosolini Pierangelo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 30-06-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER LANNO 2020**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 461.

COMUNE DI FAGAGNA li
06-07-2020

L' INCARICATO

F.to Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 30-06-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER LANNO 2020**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGAGNA li
@_____

L'Incaricato

Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa